

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 222/CGF – RIUNIONE DEL 16 APRILE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00 AL SIG. CORDA NINNI INFLITTAGLI SEGUITO GARA POL. ALGHERO/VILLACIDRESE DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

Il ricorrente signor Corda Ninni propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 2.000,00, inflittagli seguito gara Pol. Alghero/Villacidrese (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30 marzo 2010) perché durante la gara, dopo aver ripetutamente protestato per le decisioni arbitrali, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale che lo aveva più volte richiamato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro e prendendolo per un braccio gli rivolgeva una frase offensiva; allontanato dal campo prendeva posto in tribuna dalla quale impartiva ad alta voce indicazioni tecniche all’allenatore di seconda, come da risultanza dagli atti di gara.

Il ricorrente, pur confermando i fatti come ricostruiti dal giudice di prime cure, lamenta una eccessiva, ingiusta, ingiustificata e sproporzionata sanzione atteso che “l’art. 19.4 lett. c) C.G.S. stabilisce che la sanzione per cinque giornate è inflitta in caso di particolare gravità della condotta violenta.

Nel caso di specie il comportamento dell’espulso, secondo il ricorrente, non può essere considerato tale da poter giustificare l’applicazione di una sanzione così grave prevista nell’adozione di un comportamento assolutamente violento.

Il ricorrente ricostruisce poi alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sanzione irrogata di 5 giornate effettive e l’ammenda di € 2.000,00 e conseguentemente sanzionare il Signor Ninni Corda nella diversa, meno afflittiva, misura che sarà ritenuta di giustizia.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, così come emergente dagli atti ufficiali avente valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata anche alla luce della plurirecidività di un comportamento del genere tenuta dal signor Ninni Corda il quale, peraltro, rivestendo la qualifica di allenatore, ha un ruolo di guida per cui non può essere accettato tale suo comportamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. GAUTIERI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/OLBIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitta al signor Carmine Gautieri.

Tale decisione veniva assunta per aver tenuto, durante l'incontro Feralpiscalò/Olbia del 28.3.2010, un comportamento offensivo verso un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento il signor Gautieri ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l'8.4.2010, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Carmine Gautieri e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FANO ALMA J./GUBBIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 inflitta alla "A.S. Gubbio", seguito gara Fano Alma J./Gubbio (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30 marzo 2010) perché propri sostenitori in campo avverso, introducevano e facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo, nonché all'inizio del secondo tempo di gara lanciavano sul terreno di gioco numerosi rotoli di carta igienica, per la cui rimozione l'arbitro era costretto ad una breve sospensione della gara; gli stessi posizionati su una balaustra del settore loro riservato indirizzavano verso un assistente arbitrale spruzzi d'acqua e numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; i medesimi più volte, durante la gara, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo della terna arbitrale e lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti, alcuni dei quali colpivano alla testa e alle spalle un assistente arbitrale, senza conseguenze (recidiva).

Il ricorrente lamenta l'eccessività della sanzione applicata soprattutto alla luce del fatto che la società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. non avrebbe mai potuto intervenire con la propria organizzazione per evitare e/o attenuare i comportamenti dei propri tifosi trattandosi di partita che si svolgeva nel campo di gara della società Fano Alma.

Precisa inoltre la ricorrente che dal referto del collaboratore dell'ufficio indagini risulta che "i rotoli sono stati raccolti e tolti dai calciatori del Gubbio". Tale comportamento deve ritenersi espressione di una concreta e fattiva cooperazione per attenuare i comportamenti dei propri sostenitori.

Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione di €7.500,00 nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia.

La Corte, udita la Parte ricorrente, rileva che, per quanto il comportamento dei sostenitori della società A.S. Gubbio debba essere stigmatizzato nell'insieme, non vi è dubbio che la società non avrebbe potuto fare più di quanto in suo potere, considerando le circostanze della partita giocata fuori casa; cionondimeno permane la responsabilità oggettiva della Società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori anche se appare alla Corte eccessiva la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia) riduce la sanzione dell'ammenda a € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORGHETTI PIERLUIGI SEGUITO GARA TERNANA/VIRTUS LANCIANO DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

La società Ternana Calcio S.p.A., con fax del 6.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Borghetti Pierluigi la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Ternana/Virtus Lanciano del 3.4.2010.

Il ricorso diretto a ottenere una riduzione delle giornate di squalifica a una sola giornata effettiva di gara e, in subordine, alla commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, il quale aveva motivato l'espulsione del calciatore Borghetti con la circostanza che "a gioco fermo si avvicinava alla panchina ospite e urlava all'allenatore avversario frasi offensive e insultanti.

La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica a una sola giornata effettiva di gara e, in subordine, della richiesta di commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, in un'incongruenza tra il rapporto dell'arbitro e la valutazione del Giudice Sportivo per avere quest'ultimo ritenuto "gravemente offensivo" il comportamento del calciatore Borghetti verso l'allenatore della squadra ospite. In particolare, la società reclamante assume che l'aver apostrofato, con il nome del noto personaggio biblico "Barabba", l'allenatore della squadra ospite, non costituisce un'espressione offensiva, né giustifica l'aggravio della sanzione inflitta al calciatore Borghetti. Ma tale incongruenza non esiste. Infatti, dal rapporto dell'arbitro risulta che il calciatore Borghetti ha rivolto ben altre espressioni offensive all'allenatore della squadra ospite, sicché non ha senso disquisire sul significato del nome "Barabba".

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità delle offese rivolte all'allenatore della squadra ospite, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Borghetti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'arbitro e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo.

In secondo luogo, la gravità delle offese è ancora più evidente se si considera che il calciatore Borghetti si è avvicinato all'allenatore della squadra ospite a gioco fermo e che lo ha apostrofato in modo gravemente ingiurioso, senza che quest'ultimo avesse detto alcunché.

Non vi è quindi materia per una riduzione della sanzione a una sola giornata di squalifica, né per la commutazione in ammenda della seconda giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BUGLIO FRANCESCO SEGUITO GARA FOLIGNO/ALESSANDRIA DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

La società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., con fax del 7.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al signor Buglio Francesco allenatore della società reclamante la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Foligno/Alessandria del 3.4.2010.

Il ricorso diretto a ottenere una riduzione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, e dell'assistente, il quale ultimo ha confermato che in occasione di un'azione di gioco proferiva nei confronti dell'assistente stesso frasi offensive. La Società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione dalla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, una diversa valutazione del significato delle frasi rivolte dall'allenatore della Società reclamante all'assistente, ravvisando un'incongruenza tra il rapporto dell'assistente dell'arbitro e la valutazione del giudice sportivo. Infatti, secondo la società reclamante tali frasi non avrebbero contenuto offensivo trattandosi ormai di parole di uso comune "in ambito sia sociale che televisivo". In secondo luogo, la società reclamante adombra l'ipotesi che le suddette frasi siano state proferite da altri tesserati presenti in panchina. Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che le frasi pronunciate dall'allenatore della società reclamante abbiano oggettivamente carattere offensivo, come ha correttamente ritenuto il Giudice Sportivo. In secondo luogo, la società reclamante non ha fornito alcuna prova che le suddette frasi siano state proferite da tesserati presenti in panchina diversi dall'allenatore.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato sulle base del rapporto dell'assistente, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all'allenatore della società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'arbitro e dell'assistente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE TOZZI BORSOI ROMANO;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VISI STEFANO,**
INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/TERNANA DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010, ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore **Ciro Danucci;**
- della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore **Romano Tozzi Borsoi;**
- della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore **Stefano Visi.**

Tale decisione veniva assunta perchè, durante l'incontro Ravenna/Ternana del 12.4.2010, tutti e tre i calciatori avevano tenuto un comportamento scorretto:

- il Danucci per aver proferito una espressione blasfema durante l'incontro;
- il Tozzi Borsoi per condotta grevamente scorretta verso il pubblico;
- il Visi per aver proferito una espressione blasfema dialogando ad alta voce con la propria panchina.

Avverso tale provvedimento la Ternana Calcio ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.4.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2010, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALZI GIAMPAOLO SEGUITO GARA PERGOCREMA/LECCO DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La società Calcio Lecco 1912 S.p.A., con fax del 13.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Calzi Giampaolo la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Pergocrema/Lecco dell'11.4.2010.

Il ricorso diretto a ottenere una riduzione delle giornate di squalifica, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica, un'incongruenza tra il rapporto dell'arbitro e l'andamento dei fatti, in quanto il calciatore Calzi non avrebbe colpito in alcun modo l'avversario. Ma tale incongruenza non esiste perché dalle stesse immagini televisive invocate dalla società reclamante risulta che l'arbitro aveva rilevato l'infrazione, fischiando il fallo.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Calzi si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'arbitro.

In secondo luogo, la squalifica per due giornate effettive di gara appare ancora più congrua se si tiene conto della circostanza che il calciatore Calzi risulta recidivo. Infatti, nel solo campionato 2009/2010 il calciatore Calzi è stato sanzionato altre tre volte con la pena della squalifica, una delle quali a seguito di espulsione (v. Com.ti Uff.li del 3.11.2009, del 22.12.2009 e del 23.3.2010).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALORI SIMONE SEGUITO GARA

TARANTO/PROTOGRUARO SUMMAGA DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore del “Taranto Sport S.r.l.”, Calori Simone, a seguito della gara Taranto/Portogruaro disputatasi il giorno 11 aprile 2010 (Delibera n. 137/DIV del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 13 aprile 2010), in quanto al 40° minuto del II tempo rivolgeva all’assistente di gara una frase offensiva.

Il ricorrente espone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettivamente riportata nei referti arbitrali adducendo anche valutazioni di merito sulle frasi proferite dal calciatore.

La Corte, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto degli arbitri e dei suoi assistenti e valutati con attenzione gli accadimenti, ritiene di non accogliere il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete